

## RISCOSSIONE

---

### ***Il pagamento degli importi iscritti a ruolo non estingue il giudizio***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

**LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il **pagamento**, da parte del contribuente, delle **somme iscritte a ruolo**, non può costituire **causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere**, tenuto conto che il pagamento è avvenuto per **evitare l'azione esecutiva del Fisco**: è questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 20962**, pubblicata ieri, **1° ottobre**.

Il caso riguardava una **società** che aveva **impugnato una cartella di pagamento**, che, tuttavia, nelle more del giudizio, aveva provveduto a **pagare**.

La CTP, quindi, dichiarava l'**estinzione del giudizio per cessata materia del contendere** e la CTR rigettava l'appello proposto dalla società contribuente, la quale, di conseguenza, si trovava costretta a presentare **ricorso per cassazione**.

Evidenziava infatti la società che il **pagamento** era intervenuto esclusivamente per **evitare provvedimenti espropriativi** e non costituiva quindi **adempimento spontaneo** dell'obbligazione tributaria.

La **Corte di Cassazione**, ritenendo il ricorso del contribuente fondato, richiamava i **principi espressi dalle Sezioni Unite**, secondo i quali la **cessazione della materia del contendere** presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del **sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale** dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso ai giudici (**Cassazione, SS.UU., n. 13969 del 26.07.2004**).

Anche in **ambito tributario** operano tali principi, ragion per cui la materia del contendere può ritenersi **cessata** soltanto quando, nel corso del procedimento, **sopraggiungano** fatti che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale, **facciano venire meno la necessità di una pronuncia del giudice** (**Cassazione, n. 13217 del 28.05.2013**).

Il **pagamento non spontaneo**, pertanto, **non è idoneo a provocare la cessazione della materia**

**del contendere**, in quanto **non può essere qualificato come un comportamento di acquiescenza**: al contribuente resta sempre la possibilità di **contestare le pretese del Fisco**, ovviamente se non risultano **scaduti i termini di impugnazione**, ed è **compito del giudice valutare le ragioni** per le quali la parte contribuente ha disposto il pagamento.

Il ricorso del contribuente è stato quindi **accolto**, e la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per l'**esame della controversia**.

Giova sul punto evidenziare che, su una vicenda analoga si era recentemente espressa la stessa **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 16764 del 06.08.2020](#), giungendo alle **medesime conclusioni**.

In quest'ultimo caso il contribuente vedeva dichiararsi **l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**, avendo l'Amministrazione finanziaria **parzialmente sgravato l'atto impugnato** ed essendo stata la restante parte **già saldata dal contribuente**: il **debito iscritto a ruolo, pertanto, risultava essere estinto**.

Anche in questo caso, però, la Suprema Corte ha rilevato che l'intervenuto pagamento delle somme non può costituire **causa di cessazione della materia del contendere**, tenuto conto che il contribuente poteva essere stato guidato dall'esigenza di **evitare procedure esecutive**. La CTR, pertanto, avrebbe dovuto **valutare le ragioni** per le quali il contribuente aveva deciso di **effettuare il pagamento**.